

**Ricorso proposto il 30 luglio 2014 — Laverana/UAMI (BIO PROTEINREICHER
PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG)**

(Causa T-571/14)

(2014/C 361/18)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Germania) (rappresentanti: J. Wachinger, M. Zöbisch e D. Chatterjee, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 27 maggio 2014, procedimento R 125/2014-4;
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo, contenente gli elementi denominativi «BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG», per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 35 — Domanda di marchio comunitario n. 11 922 911

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009;
- sviamento di potere attraverso una decisione basata su considerazioni relative al diritto della concorrenza

**Ricorso proposto il 31 luglio 2014 — Laverana/UAMI (BIO CON ESTRATTI VEGETALI DI
PRODUZIONE PROPRIA)**

(Causa T-572/14)

(2014/C 361/19)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Germania) (rappresentanti: J. Wachinger, M. Zöbisch e D. Chatterjee, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 27 maggio 2014, procedimento R 527/2014-4;
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo, contenente gli elementi denominativi «BIO CON ESTRATTI VEGETALI DI PRODUZIONE PROPRIA», per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 35 — Domanda di marchio comunitario n. 12 130 076

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009;
- sviamento di potere attraverso una decisione basata su considerazioni relative al diritto della concorrenza

Ricorso proposto il 6 agosto 2014 — Crosfield Italia/ECHA

(Causa T-587/14)

(2014/C 361/20)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Crosfield Italia Srl (Verona, Italia) (rappresentante: M. Baldassarri, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare e dunque dichiarare invalida e/o priva di efficacia la decisione n. SME 2013 4672, del 28.05.2014, assunta dall'Agenzia ECHA e comunicata alla odierna ricorrente in data 09.06.2014 con conseguente caducazione di ogni effetto della predetta decisione, ivi compreso l'annullamento delle fatture per il recupero delle maggiori imposte e per le sanzioni asseritamene dovute.

Motivi e principali argomenti

Il presente procedimento si rivolge contro la decisione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che ha considerato che la ricorrente non soddisfa le condizioni per essere considerata una piccola o media impresa, nel senso del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 790/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e la direttiva della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 396, pag. 849), rifiutandole i benefici ivi previsti e prevedendo il pagamento delle tasse e dei diritti dovuti.

I motivi ed argomenti principali sono simili a quelli invocati nella causa T-620/13, Marchi Industriale/ECHA.
